

STATUTO

**LEIB SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISIGNANO CS VICO II
SIMONE DA BISIGNANO 11
Numero REA: CS - 258115
Codice fiscale: 03803980782
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	All'Atto repertorio nr. 1442	
	STATUTO DELLA "LEIB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 Denominazione, sede e durata	
	E' costituita, con sede nel Comune di Bisignano (Cs), all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi	
	dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la	
	società cooperativa sociale denominata:	
	"LEIB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	in sigla "LEIB SOC. COOP. SOCIALE A R.L." .	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire,	
	trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio,	
	uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché	
	trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la	
	soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune	
	diverso da quello sopra indicato.	
	La durata della società cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050, e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei	

	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile,	
	ed in particolare le disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti	
	il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519	
	c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle	
	norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero	
	dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti	
	unità.	
	Art. 2 – Adesioni	
	La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso la Cooperativa potrà aderire	
	alle Associazioni Nazionali di categoria ed ai relativi organismi periferici,	
	provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	

	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della Legge n. 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della Legge 3	
	aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio	
	lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di	
	associazione in partecipazione, con cui contribuisce, comunque, al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge n. 142/2001.	
	La cooperativa può operare anche con terzi, sia pubblici sia privati, in conto	
	proprio o per conto terzi.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo	
	precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci:	

	1) in relazione al settore di attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 Legge n.	
	381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso	
	la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovano in stato di	
	bisogno e di emarginazione senza preclusione alcuna nei confronti di	
	minori, disabili fisici o psichici, tossicodipendenti, immigrati, rifugiati	
	politici, anziani, etc.	
	In relazione a ciò, la cooperativa ha come oggetto diretto stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto o in convenzione,	
	le seguenti attività:	
	-asili nido, scuole materne, scuole elementari, e doposcuola, ludoteche e	
	centri di aggregazione sociale;	
	-attività di sostegno, accompagnamento e recupero scolastico;	
	-gestione di attività, servizi e corsi di sostegno alla genitorialità;	
	-gestione di servizi per gli anziani, quali case di riposo e centri sociali;	
	-gestione di servizi a favore di persone disabili;	
	-gestione di servizi residenziali, semiresidenziali e diurni (gruppi	
	appartamento, comunità educativo-assistenziale, comunità terapeutica),	
	centri di gioco ed estivi per minori ed anziani;	
	-gestione di centri socio-riabilitativi ed educativi, sia residenziali che diurni	
	e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza ed all'accoglienza,	
	all'educazione, alla riabilitazione fisica, sociale, nonché allo sviluppo delle	
	autonomie dei soggetti, anche di minori nonché con handicap fisici;	
	-gestione di servizi socio-assistenziali in generale e di carattere psichiatrico,	
	in particolare;	
	-l'erogazione di specifici interventi di tipo socio-sanitario-educativo di	

	assistenza domiciliare, prestazioni terapeutico-riabilitative, anche a carattere	
	infermieristico, a favore di soggetti in stato di bisogno e/o svantaggiati;	
	-gestione di comunità residenziali e/o semi residenziali e/o autogestite	
	(anche a carattere familiare) e servizi socio-sanitario-educativi per minori e	
	per adulti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penali emanati	
	dal tribunale;	
	-gestione di servizi volti alla socializzazione e all'inserimento sociale di	
	tossico dipendenti ed ex tossico dipendenti e di persone svantaggiate;	
	-gestione di strutture ed iniziative a carattere culturale finalizzate alla	
	sensibilizzazione ed animazione della comunità locale rispetto al problema	
	della prevenzione del disagio, e destinate a rendere la comunità locale più	
	consapevole della necessità di prestare maggiore attenzione e accoglienza	
	verso le persone in stato di bisogno e/o svantaggiate;	
	-gestione di servizi di counseling e sostegno psicologico, diagnosi,	
	valutazione psicologica, psicoterapia, psicologia clinica, abilitazione e	
	riabilitazione psicologica, attività di sostegno e recupero connesse alla cura;	
	-gestione di attività sanitarie connesse con la prevenzione, la diagnosi,	
	riabilitazione di malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali	
	campi;	
	-gestione sia diretta che in convenzione con Enti pubblici e privati, di	
	attività di tutela della salute, della dignità e delle pari opportunità delle	
	donne, quali consultori familiari, centri donna, centri contro la violenza, o	
	comunque nominati;	
	-gestione di strutture di accoglienza di cittadini stranieri, richiedenti asilo,	
	rifugiati e persone con permesso unitario, minori non accompagnati e	

	vittime di tratta;	
	-gestione di servizi a favore dell'inclusione sociale e lavorativa di detenuti,	
	ex detenuti e persone in esecuzione penale eterna;	
	-gestione di servizi volti alla tutela e all'integrazione dei cittadini stranieri,	
	richiedenti asilo, rifugiati, e persone con permesso unitario, minori stranieri	
	non accompagnati e vittime di tratta, rom, sinti, camminati, e minoranze	
	etniche e religiose;	
	-gestione di ostelli comunali, maneggi comunali, di canili comunali e di	
	piscine comunali nonchè prestazione di attività di pulizia in generale;	
	-gestione di mense scolastiche, pubbliche e private;	
	-attività di tutela e sostegno dei soggetti svantaggiati in genere;	
	-attività di segretariato sociale;	
	-attività di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente, dello studio e della	
	conoscenza della natura, con la possibilità di gestire aree e strutture	
	destinate a tale finalità, sia in proprio che in convenzione con terzi;	
	-produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti e materiale a	
	carattere culturale, informativo, audiovisivo e/o divulgativo e ludico;	
	-svolgimento di attività di volontariato sia autonomamente che in	
	collaborazione con altri enti che svolgono tale attività;	
	-svolgimento di corsi, a favore di soci o di terzi, di orientamento,	
	informazione, aggiornamento e specializzazione, formazione continua e a	
	distanza, con o senza l'ausilio di finanziamenti, comunitari, nazionali,	
	regionali o di enti locali;	
	-svolgimento di attività di formazione e consulenza anche verso Enti	
	pubblici e privati;	

	-prestazione di servizi di informazione e di orientamento alla scelta degli	
	studi superiori ed alla scelta del lavoro e al supporto nell'avviamento	
	all'attività professionale e di supporto, inserimento e accompagnamento nel	
	mondo della scuola o del lavoro di persone, minori e adulti, in stato di	
	bisogno e/o svantaggiate;	
	-gestione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e	
	di enti pubblici e privati, sulle tematiche dell'emarginazione dell'inclusione	
	e della giustizia sociale;	
	-promozione di attività legate a iniziative di turismo responsabile e solidale,	
	anche attraverso la promozione e l'organizzazione, e gestione di progetti	
	riguardante viaggi di istruzione, campi scuola, formazione residenziale;	
	-promozione della finanza etica;	
	-promuovere attraverso la gestione di botteghe e di attività socio- educativi,	
	commercio equo e solidale;	
	-favorire e promuovere iniziative sociali, culturali, ricreative, artistiche,	
	culturali e di spettacolo di solidarietà;	
	-diffondere e organizzare iniziative internazionali di solidarietà;	
	-attività di ricerca e divulgazione sociologica, antropologica, pedagogica,	
	storica, filosofica, psicologica e giuridico-economica;	
	-elaborare e attuare progetti per lo sviluppo locale coordinandone i momenti	
	di concertazione tra gli attori socio- economici e dirigendone le fasi	
	operative e di gestione;	
	-consulenza e assistenza alla fase di avvio, lancio, sviluppo, consolidamento	
	di iniziative di carattere imprenditoriali e occupazionali;	
	-studi di fattibilità, analisi di mercati, elaborazioni di strategie di marketing	

	per il lancio per la produzione o il lancio di beni o servizi di iniziative di	
	privati, associazioni e imprese, con e senza scopo di lucro;	
	-progettazione e gestione di iniziative e progetti finalizzati alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare attenzione	
	verso quelli a rischio di marginalità, nonché al richiamo delle istituzioni e	
	all'affermazione dei loro diritti;	
	-servizi per il personale, quali a titolo esemplificativo ed non esaustivo la	
	ricerca/selezione, la formazione, la qualificazione/riqualificazione	
	professionale, i sistemi retributivi di incentivazione;	
	-creazioni di reti di agenti di sviluppo al fine di fornire informazioni sulla	
	normativa e sul sostegno delle iniziative locali, per l'occupazione e la c.d.	
	job creations;	
	-elaborazioni di piani commerciali, pubblicitari, promozionali, di public	
	relations;	
	-svolgere attività ed erogare servizi per i propri soci al fine di consentire	
	loro di acquisire, gestire e sviluppare nuovi lavori e nuove commesse;	
	-sviluppare e gestire attività e ricerca nel campo dello sviluppo e	
	dell'innovazione;	
	-promuovere la cultura e la pratica del pensiero creativo;	
	-organizzazione di convegni, mostre, eventi di vario genere, manifestazioni	
	sportive, corsi, attività di formazione, manifestazioni enogastronomiche,	
	attività culturali nelle scuole, progetti educativi extra-scolastici;	
	-gestione di spazi ricreativi, culturali e dello spettacolo;	
	-attività inerenti allo sviluppo e alla tutela del territorio e del paesaggio, alla	
	conservazione e allo sviluppo del patrimonio archeologico, storico ed	

	architettonico;	
	2) in relazione al settore di attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 Legge n.	
	381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso	
	lo svolgimento delle seguenti attività:	
	-gestione per conto di enti pubblici o privati ed in proprio e la manutenzione	
	di spazi verdi, aree attrezzate, riserve naturali, attività finalizzate al turismo;	
	-produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia	
	in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività	
	lavorative dei partecipanti all'attività sociale;	
	-gestione di servizi di raccolta differenziata, la gestione di isole ecologiche e	
	servizio di selezione di materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei	
	rifiuti;	
	-gestione di punti vendita di prodotti realizzati direttamente dalla	
	cooperativa o anche da terzi;	
	-conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole e	
	florovivaistiche;	
	-svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione dei fondi, compreso	
	l'allevamento animali;	
	-trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti	
	ottenuti dalla colture suddette;	
	-gestione di servizi ristorativi e di enogastronomia, di strutture agrituristiche	
	volta sia alla produzione che alla vendita di prodotti gastronomici;	
	-valorizzazione, promozione dei prodotti tipici locali mediante l'utilizzo	
	dello strumento del marketing internazionale.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	

	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi statutari e sociali,	
	nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, finanziarie e	
	industriali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale	
	e comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata	
	ad integrare - in modo permanente o secondo modalità contingenti ed	
	opportunità occasionali - la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e/o ad altre	
	organizzazioni dell'associazionismo volontario e cooperativo.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni Temporanee di	
	Imprese, per lo svolgimento delle attività previste nei presenti patti; potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Economica	
	Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre	
	imprese aventi scopi affini o analoghi a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	

	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies c.c..	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	vantino una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atte alle mansioni da svolgere anche in funzione	
	dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla Legge n. 381/1991,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/1991, il cui	

	numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui	
	potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa	
	sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti, comunque costituiti, che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci operatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di

	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque,	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di	
	formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento	
	nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	Se il socio intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'organo amministrativo, che verifica la sussistenza dei requisiti.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente Statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	

	comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel	
	libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a	
	società che operino in concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale	
	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, nonché di rispettare gli orientamenti e gli ideali portati avanti da	
	cooperativa;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c) d), e) ed f), la domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio	
	tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che	
	ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione,	
	secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo	
	5 che precede, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed	
	annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il	
	nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità	
	e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo	
	deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota	
	integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	

	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo	
	amministrativo:	
	-della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante	
	conferimento di denaro, beni in natura o crediti;	
	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da trasmettersi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	

	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione (secondo le modalità	
	fissate dal regolamento di attuazione), causa di morte, scioglimento o	
	fallimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, e salvo quanto previsto per i soci	
	sovventori, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia	
	cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	

	giorni dal ricevimento della stessa comunicazione può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per	
	quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di	
	almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale	
	sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 5 che precede, o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera	
	presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione	

	mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel	
	CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001; e nel caso di socio volontario che	
	abbia cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o	
	assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle deliberazioni adottate degli organi	
	sociali, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma c.c.,	
	nonchè nei confronti del socio che venga condannato per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per	
	le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a procedure	
	concorsuali;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti. In ogni caso, l'esclusione determina la	
	risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'organo amministrativo.	

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione		
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
Art. 13 - Liquidazione		
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo	
	articolo 24 lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del	
	rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
Art. 14 - Morte del socio		
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.	
	La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e), f), g) ed	
	h) che precede, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	

24 di 44

	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due .	
	Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione	
	della emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea dei soci con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito del presente Statuto i diritti patrimoniali di	
	partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento)	
	rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	Ai soci sovventori è attribuito uno voto nelle assemblee della società.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve	
	comportare riduzione del valore nominale delle quote di sovvenzione, se	
	non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre quote.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori,	
	mentre troveranno applicazione tutte le norme del presente statuto dettate a	
	proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento

	aziendale;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previsto per legge o	
	dallo Statuto.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c. acquistare o	
	rimborsare quote della società, purchè sussistano le condizioni previste dal	
	secondo comma dell'articolo 2545-quinquies c.c., e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè	
	essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni	
	relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7.	

	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega	
	l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato.	
	Art. 24 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di	
	legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista	
	dalla legge (pari al 30% (trenta per cento));	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	

	di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori nei limiti e	
	secondo le modalità stabiliti dallo Statuto;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria;	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 16, è consentita	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori	
	dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito	
	mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli	

	aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	-che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della	
	riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	

	-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	-che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;	
	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi	
	audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	Art. 26 - Deliberazioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In questo ultimo	
	caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l' approvazione del bilancio e destinazione dei ristorni e degli utili;	
	2) la deliberazione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri;	
	3) la deliberazione sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;	
	4) la nomina degli amministratori, la eventuale nomina del revisore, dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	5) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e la deliberazione sulla	

	loro responsabilità;	
	6) la deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	
	Statuto;	
	7) la deliberazione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	8) la deliberazione di compiere operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	9) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	10) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	11) la deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 24.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o da un notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	

	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in	
	seconda convocazione, le deliberazioni devono esser prese con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per	
	corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal	
	caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione	
	proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si	
	computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non	
	oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	

	loro membri, in conformità e con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve	
	esser conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e	
	che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per	
	come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, e	
	in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio designato nello	
	stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 31 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di	
	cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il	
	numero e la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta	

	tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina, per un massimo di	
	tre anni, e sono rieleggibili.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai	
	sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in	
	modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'organo amministrativo con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle	
	seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della	
	riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	

	- che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene	
	la riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, il voto del Presidente prevale qualora il consiglio	
	di amministrazione sia composto da più di due membri.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente	
	e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	

	amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è	
	investito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, institori e	
	procuratori speciali.	

	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera	
	dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o	
	categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva	
	assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea per	
	la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo	
	di controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed	

	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 32 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se comunque	
	nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al	
	momento della nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà	
	dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un Revisore, questi	
	deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade	
	dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies	
	c.c..	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la	
	disposizione di cui all'art. 2409-sexies c. c..	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori per l'intero valore	
	nominale eventualmente rivalutato;	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 24 lett. c);	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Pertanto, i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente	
	maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO IX	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 35 - Regolamenti		
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dal presente	
	Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche dello Statuto.	
Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione		
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	La Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due	
	virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della	
	cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto	
	residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati.	
Art. 37 - Clausola arbitrale		

43 di 44

[illegible]